

## **IL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA N. 3 DEL 11/02/2009)**

VISTI gli artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificati dall'art. 3, commi 53 e 55, della legge 23.12.96, n. 662, i quali prevedono, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che:

1. l'aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
2. l'imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell'ufficio tecnico comunale;
3. l'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
4. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. la detrazione obbligatoria di € 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,22 ovvero, in alternativa, l'imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l'equilibrio economico del bilancio;

VISTO l'art. 172 lett. C del T.U. 267/2000 il quale prescrive l'obbligo di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione con la quale è determinata la misura dell'aliquota d'imposta;

VISTO l'art. 1 c. 156 della L. 296/2006 che ha stabilito la competenza del Consiglio a deliberare l'aliquota I.C.I.;

VISTO che il termine per deliberare il Bilancio di Previsione e le aliquote di imposta per i tributi locali, relativamente all'anno 2009, è stato fissato per il 31.03.2009;

CONSIDERATA la necessità di stabilire la misura dell'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2009, stante l'urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario;

RITENUTO di dover stabilire le detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 42 c. 1° lett. F. del T.U. 267/2000;

VALUTATA l'opportunità di prevedere le medesime detrazioni del 2008;

RITENUTO altresì di approvare il valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili come previsto dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I.;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico con la quale vengono stabiliti i valori medi delle aree edificabili nel Comune di Zinasco per l'anno 2008;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

1. di determinare per l'anno 2009 l'aliquota comunale I.C.I. nella misura del 5,00 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, e nella misura del 7,00 per mille per terreni, aree edificabili e fabbricati posseduti in aggiunta alle abitazioni principali;
2. di stabilire per l'anno 2009 le seguenti detrazioni sull'Imposta Comunale sugli Immobili:
  - detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 112,00 quando trattasi di unica proprietà del soggetto passivo dell'imposta;
  - diritto alla detrazione per abitazione principale al soggetto passivo, proprietario di immobile non locato a terzi, qualora lo stesso si trovi ricoverato in modo permanente presso un Istituto di ricovero e di cura per anziani e quindi obbligato a trasferire la propria residenza presso il suddetto Istituto;
3. di approvare i seguenti valori medi delle aree edificabili stabiliti per l'anno 2009:
  - Valore di aree con destinazione residenziale servite già dalle urbanizzazioni (zona B di completamento) **€/mq 60,00**
  - Valore di aree con destinazione residenziale non servite dalle urbanizzazioni (zona C1 di espansione soggetta a Piano di Lott.) **€/mq 30,00**
  - Valore di aree con destinazione residenziale economico popolare non servite dalle urbanizzazioni (zona C2 di espansione soggetta a Piano di Lott.) **€/mq 15,00**
  - Valore di aree con destinazione produttiva servite già dalle urbanizzazioni (zona D di completamento) **€/mq 40,00**
  - Valore di aree con destinazione produttiva non servite dalle urbanizzazioni (zona D di espansione soggetta a Piano di Lott.) **€/mq 20,00**
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti conseguenti.